

COMUNE DI VALGOGLIO

PIAZZA DON SEVERINO TIRABOSCHI, 4

24020 VALGOGLIO (BG)

Tel. 0346/41053 – Fax, 0346/41182

e-mail info@comune.valgoglio.bg.it



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI VALGOGLIO

INDICE
CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento	pag. 03
Art. 2 - Definizioni	pag. 03
Art. 3 - Finalità del regolamento	pag. 04
Art. 4 - Finalità del trattamento	pag. 04

CAPO II - ACCESSO AI DATI

Art. 5 - Soggetti	pag. 05
Art. 6 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza	pag. 05
Art. 7 - Accesso ai sistemi e parole chiave	pag. 05
Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo	pag. 05

CAPO III-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	pag. 06
Art. 10 - Obblighi degli operatori	pag. 06
Art. 11 - Informazioni rese al momento della raccolta	pag. 06
Art. 12 - Individuazione delle zone da videosorvegliare	pag. 08
Art. 13 - Diritti dell'interessato	pag. 08
Art. 14 - Sistemi integrati di videosorveglianza	pag. 08
Art. 15 - Sicurezza dei dati	pag. 09
Art. 16 - Istituti Scolastici	pag. 11
Art. 17 - Il deposito dei rifiuti	pag. 11
Art. 18 - Cessazione del trattamento dei dati	pag. 11
Art. 19 - Comunicazione	pag. 12

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali	pag. 12
Art. 21 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	pag. 12
Art. 22 - Tutela	pag. 12
Art. 23 - Pubblicità del regolamento	pag. 13
Art. 24 - Entrata in vigore	pag. 13
Art. 25 - Modifiche regolamentari	pag. 13

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento.

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Valgoglio che consentono la visione in diretta o registrata dei filmati ripresi dalle telecamere e i dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
2. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 e s.m.i.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per **"banca dati"**, il complesso di dati personali, formatosi presso le diverse telecamere e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per **"trattamento"**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile anche indirettamente, o rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per **"titolare"**, il Comune di Valgoglio e, quale suo organo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, il sindaco pro tempore;
- e) per **"responsabile"**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per **"incaricati"**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per **"interessato"**, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per **"diffusione"**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- j) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine, a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - Finalità del regolamento

Le norme del presente regolamento sono indirizzate a che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone. Il sistema informativo e i programmi informatici utilizzati sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Il sistema garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto della videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Valgoglio e collegato alla sala di controllo.

L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
- proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
- finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
- Necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

Art. 4 - Finalità del trattamento

Gli impianti di videosorveglianza sono finalizzati:

- a) a prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) a prevenire eventuali atti di disturbo alla quiete pubblica;
- d) al controllo di determinate aree pubbliche;
- e) al monitoraggio del traffico e all'analisi dei flussi di traffico necessari alla predisposizione dei piani del traffico o per statistiche sullo stesso;
- f) all'utilizzazione, quando possibile, delle immagini registrate nella ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali;
- g) a contrastare l'abbandono dei rifiuti fuori dalle aree di raccolta;
- h) al monitoraggio di situazioni critiche in caso di calamità, ai fini di protezione civile;
- i) all'acquisizione di prove.

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento dei dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di

installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

CAPO II - ACCESSO AI DATI

Art. 5 - Soggetti

Titolare del trattamento è il Sindaco pro tempore del comune. Con proprio atto individua e nomina il Responsabile del trattamento dandone comunicazione motivata alla Giunta qualora la nomina riguardi persona diversa dal comandante della Polizia Locale. Responsabile del trattamento è il Comandante della Polizia Locale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco.

Il responsabile del trattamento:

- Si attiene alle istruzioni impartite dal titolare e impartisce disposizioni agli incaricati vigilando sulla puntuale osservanza delle istruzioni date.
- Custodisce le parole chiave per l'accesso ai sistemi di registrazione.
- Nomina gli incaricati del trattamento e cioè i soggetti che possono elaborare materialmente i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Art. 6 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

Il responsabile nomina gli incaricati del trattamento in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Art. 7 - Accesso ai sistemi e parole chiave

L'accesso ai sistemi di videosorveglianza è esclusivamente consentito al Titolare, al Responsabile e agli incaricati del trattamento. Il sistema dovrà essere configurato in maniera tale che l'accesso al servizio avvenga con password individuale al fine di poter attribuire precise responsabilità circa l'utilizzo delle immagini. Il sistema dovrà essere fornito di "log-in" e "password" di accesso.

Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

Oltre al personale addetto alla manutenzione degli impianti, eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati dal Responsabile per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento. Il Responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

Gli incaricati del trattamento di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato .

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale che in genere consentono, tecnicamente, riprese video a colori di qualità variabile secondo le condizioni di illuminazione naturale o artificiale. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento secondo le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server/nas/o altri sistemi di storage, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate che abbiano superato il limite di tempo di registrazione di cui sopra.

Art. 10 - Obblighi degli operatori

L'utilizzo di eventuali brandeggi da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.²

L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art.4. Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce per gli operatori segreto d'ufficio e la mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 11 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Valgoglio, nei casi previsti, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le

telecamere, conforme all'allegato n. 1 del "Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 (10A05072) " sotto riportato.



2. Il Comune di Valgoglio nella persona del Responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi da altri mezzi di diffusione locale.

3. Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona video sorvegliata. L'avviso:

- dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche verbalmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice.

Art. 12 - Individuazioni delle zone da videosorvegliare.

Compete alla Giunta comunale l'individuazione delle zone ritenute maggiormente sensibili e dei siti da sottoporre a videosorveglianza, mentre il Responsabile del trattamento provvederà a comunicare alla Giunta eventuali postazioni provvisorie o momentanee nonché a fissare gli orari delle registrazioni.

Art. 13 - Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) ad ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni, previa comunicazione all'interessato, in caso di giustificato motivo:
 - 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano nonché delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - 3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale definiti con atto formale dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche enti od associazioni. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile mediante lettera semplice o raccomandata, telefax o posta elettronica certificata.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 14 - Sistemi integrati di videosorveglianza

Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:

- a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali

utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;

b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo; tale soggetto terzo, designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice da parte di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;

c) sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, si può anche attivare un collegamento del sistema di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia. L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati. A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare il modello semplificato di informativa "minima" - indicante il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia - individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice e riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 al citato provvedimento del Garante. Tale collegamento deve essere altresì reso noto nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati.

Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono l'adozione di specifiche misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle individuate nel precedente punto 3.3.1 del citato provvedimento del Garante, quali:

1) adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;

2) separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante.

Art. 15 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso il dispositivo di registrazione. In caso di necessità eventuali salvataggi potranno essere custoditi in luoghi stabiliti dal responsabile con modalità che assicurino il rispetto della riservatezza dei dati.

Ai videoregistratori digitali potrà essere consentito l'accesso, oltre il Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile individuato o suo delegato, nella loro qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del

trattamento dei dati.

Deve essere garantita la non accessibilità al pubblico dei videoterminali adibiti al trattamento e registrazione dei dati.

I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice).

2. Nel caso i supporti di registrazione (hard disk) debbano essere sostituiti, dovranno essere distrutti in modo che non sia possibile il recupero dei dati.

3. Dovranno quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (Se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).

Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:

a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;

b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;

c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;

d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;

f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless.

A norma delle disposizioni emanate dal Garante si stabilisce che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di

controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

Si dovrà trattare di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni, individuando altresì diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).

Viene stabilito che, in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini.

Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.

Art. 16 - Istituti Scolastici

Il sistema di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione. In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti.

E' vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.

Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti all'edificio.

Art. 17 - Il deposito dei rifiuti

In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o se riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

Art. 18 - Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione per qualsiasi causa di un trattamento, i dati personali sono:

- a. distrutti;
- b. ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati raccolti;
- c. conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Art. 19 - Comunicazione

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Valgoglio a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art.58, comma 2, del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 20 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii. e della deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e ss.mm.ii.

Art. 21 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii. e della deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e ss.m.mii..

Art. 22 - Tutela

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e loro ss.mm.ii..) In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dai precedenti articoli.

Art. 23 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicata nel sito internet istituzionale del Comune.

Art. 24 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività.

Art. 25 - Modifiche regolamentari

I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di adeguamento normativo in materia trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti. All'aggiornamento degli indirizzi vincolati, nonché all'individuazione di apposite aree dove verranno installate le telecamere, provvederà la Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente ordinamento delle autonomie Locali.